

CONVENZIONE

PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE
DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA (SUAPE)

CON SEDE PRESSO IL C.I.S.A. DI SERRAMANNA

TRA IL COMUNE DI SERRENTI E IL CISA DI SERRAMANNA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Indice dei contenuti

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Finalità.....	4
Art. 3 - Principi.....	4
Art. 4 - Durata.....	5
Art. 5 – Responsabili di Sportello.....	5
Art. 6 – Potere di sorveglianza.....	5
Art. 7 – Personale.....	6
Art. 8 - Dotazioni tecnologiche.....	6
Art. 9 - Procedimenti.....	6
Art. 10 - Informazione.....	6
Art. 11 - Tariffe.....	6
Art. 12 - Impegni degli enti convenzionati.....	6
Art. 13 - Rapporti finanziari.....	7
Art. 14 - Recesso.....	7
Art. 15 – Modifiche alla convenzione.....	7
Art. 16 - Pubblicità della convenzione.....	7
Art. 18 - Rinvio alle norme generali.....	7
Art. 19 - Entrata in vigore.....	8



AM *Luca*

CONVENZIONE PER LA ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno duemiladiciasette il giorno tre del mese di novembre presso la sede del C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale), sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Mauro Musio nato a Serrenti il 15.01.1955 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore del C.I.S.A. in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. Alberto Atzeni nato a Sant'Andrea Frius il 24.08.1956 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile di Servizio del Comune di SERRENTI in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso:

- che L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 40, stabilisce lo scioglimento dei consorzi, limitatamente alle funzioni, permanendo gli stessi a pieno titolo per l'espletamento di servizi;
- che in base alla predetta norma, il C.I.S.A., essendo costituito ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non può più svolgere funzioni, ma continua a operare, in piena legittimità, per quanto riguarda i servizi;
- che il D.P.R. 7 settembre 2010 n.10 definisce "funzione" lo Sportello Unico per le Attività Produttive, e che comunque la Magistratura Contabile si è espressa in tal senso (Cfr Corte Conti - Sez. Contr. Puglia – parere 2 ottobre 2012 n.841 e più) affermando che "quando l'attività del consorzio si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configurati espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione si ritiene che la natura dell'attività posta in essere costituisca una funzione";
- preso atto della L.R. n.24/2016 che ha esteso le procedure del SUAP anche all'edilizia istituendo un unico portale informatico SUAPE;
- preso atto che la legge regionale di cui sopra è entrata a regime in data 13 marzo 2017 a seguito della approvazione con delibera n.11/14 del 28.02.2017 delle relative "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE);
- che pertanto, per quanto riportato sopra e per scongiurare situazioni di mancata erogazione del servizio, occorre rettificare le precedenti convenzioni e limitare l'attività del C.I.S.A. alla sola prestazione di servizi;
- che ai fini dello svolgimento di attività di supporto ai servizi dello sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi art 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,



si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi art 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha per oggetto lo svolgimento di attività di supporto ai servizi dello Sportello Unico per le attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE).

2. La struttura ha come ente di riferimento il Comune di SERRENTI che è rappresentato dal responsabile Ing. Irene Pili in virtù della posizione di Responsabile del Servizio;

3. Dal punto di vista operativo al consorzio C.I.S.A. svolgerà il servizio di:

a) SUPPORTO AL FRONT OFFICE – SPORTELLO AL PUBBLICO

- Apertura dello sportello SUAPE al pubblico, almeno due volte alla settimana, nella sede di Serramanna – Corso Repubblica12, in modo da dare tutte le informazioni, sulle procedure e sulla compilazione della modulistica.

b) SUPPORTO AL BACK OFFICE IMMEDIATO AVVIO

Supporto alla gestione delle pratiche trasmesse nella modalità dell'immediato avvio a zero giorni e a 20 giorni, con, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Verifica giornaliera del portale SARDEGNASUAP.IT;
- Verifica della protocollazione effettuata dal comune e trasmessa al CISA;
- Verifica nei tempi previsti dalla normativa vigente della ricevibilità della pratica e conseguente proposta di istruttoria dell'intero procedimento;
- compilazione e aggiornamento del registro interno sulla gestione e andamento delle pratiche, indispensabile per consentire una supervisione su tutti i procedimenti in corso.

c) SUPPORTO AL BACK OFFICE PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI

- Verifica giornaliera del portale SARDEGNASUAP.IT;
- Verifica della protocollazione effettuata dal comune e trasmessa al CISA;
- Supporto alla gestione del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e della LR 3/2008 L.R. 24/2016 e altre normative applicabili sino alla emissione del provvedimento finale, compresa la partecipazione alla Conferenza di Servizi e alla redazione del verbale e predisposizione del Provvedimento Unico.

Art. 2 - Finalità

1. Il supporto per la gestione collaborativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi e pratiche edilizie, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico del territorio dei comuni interessati.

2. L'organizzazione del servizio di supporto deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Principi



1. L'organizzazione in forma collaborativa fra Comune ed Ente CISA deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. preciso rispetto dei termini e anticipazione dei problemi, ove possibile;
- b. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- e. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4 - Durata

1. La durata della convenzione è stabilita per tutto il 2017.
2. In assenza di espressa comunicazione di recesso, effettuata nelle forme e termini indicati al successivo art. 14, la presente convenzione è rinnovata di anno in anno.

Art. 5 – Responsabili di Sportello

1. Alla direzione dello Sportello Unico convenzionato è preposto un Funzionario Responsabile dipendente del Comune.

2. Al Funzionario Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il SUAPE, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Ad esso compete in particolare il rilascio del provvedimento unico. Ferma rimanendo tale competenza, il Funzionario può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi procedurali e di adempimenti istruttori, esteso anche alla attività di supporto e abilitando il personale del CISA ad operare sul portale regionale, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

4. Entrambi gli enti garantiscono l'utilizzo di canali informativi rapidi e assidui contatti tra i responsabili e addetti allo sportello nell'ottica di collaborazione finalizzata al buon andamento dell'attività amministrativa.

5. I referenti del CISA hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti detenuti dai comuni, attraverso canali specifici o speciali automatismi di trasmissione dati (ad esempio il protocollo associato alla singola pratica dovrà essere trasmesso in tempo reale alla posta elettronica del CISA), al solo fine dello svolgimento del proprio servizio.

Art 6 – Potere di sorveglianza

Spetta al comune il potere di esercitare la sorveglianza sul servizio di supporto svolto dal Cisa.



Tale potere può manifestarsi attraverso il diritto di seguire l'andamento delle proprie pratiche e all'esercizio dell'accesso agli atti e ai documenti detenuti dal CISA riguardanti le attività svolte in nome e per conto del comune.

Art. 7 – Personale

1. Gli enti convenzionati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. Il C.I.S.A., per lo svolgimento dei servizi delegati, si avvale di una propria struttura e di un proprio organico.

Art. 8 - Dotazioni tecnologiche

1. Le parti garantiscono di essere dotate di adeguate infrastrutture tecnologiche ed informatiche per quanto riguarda il collegamento al portale SUAPE e per quanto riguarda la protocollazione;

2. Gli sportelli unici si impegnano ad utilizzare il portale Sardegna SUAPE.

Art. 9 - Procedimenti

1. L'avvio del procedimento unico concernente gli impianti produttivi e le pratiche edilizie ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE rispettando i requisiti tecnici previsti dall'art. 5 delle specifiche tecniche dell'allegato al DPR 160/2010. La pratica SUAPE è presentata dall'imprenditore e/o utente privato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c del DPR 160/2010, corredata - quando necessario - dalle dichiarazioni di conformità rese da professionisti abilitati nei modi stabiliti dalla LR 3/2008, dalle relazioni e dagli elaborati progettuali. Per la presentazione della pratica SUAPE deve essere utilizzata la DUA e/o l'ulteriore modulistica regionale. È sempre obbligatorio per l'impresa e/o utente privato, a pena di irricevibilità della pratica SUAPE, indicare un domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico.

2. L'iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti convenzionati, secondo la disciplina di cui alla L.R. n°3/2008 e le direttive approvate con Delibera RAS n.11/14 del 28.02.2017 in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizie e raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32.

Art. 10 - Informazione

1. Lo sportello unico convenzionato esercita anche servizi di informazione, rivolti alle realtà imprenditoriali, con assistenza telefonica, via mail e front office.

Art. 11 - Tariffe

1. I servizi resi dal CISA gli Sportelli Unici sono soggetti al pagamento di spese o diritti da parte dei comuni, in modo uniforme per tutti gli enti convenzionati, che andranno a coprire le spese vive sostenute per la gestione del servizio medesimo.

Art. 12 - Impegni degli enti convenzionati



1. Ciascuno degli enti convenzionati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali degli Sportelli Unici.

2. Gli stessi enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 13 - Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione convenzionata consiste nella copertura dei costi relativi al servizio svolto dal C.I.S.A. secondo il seguente metodo:

Contributo fisso a pratica: importo pari a 30,00 Euro/pratica.

Tali somme verranno utilizzate dal CISA al fine di coprire i costi relativi al personale al personale adibito alla gestione del servizio di supporto e dei costi di mantenimento in efficienza e di eventuale ammodernamento delle apparecchiature informatiche e del sistema di rete, dei costi per la realizzazione delle attività di promozione e delle spese che servono a mantenere in perfetta efficienza la funzionalità dello Sportello Unico in forma convenzionata presso il CISA.

Art. 14 - Recesso

1. Ciascuno degli enti convenzionati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita delibera di Consiglio Comunale e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo PEC, da trasmettere con preavviso di tre mesi.

2. Qualora il comune decida di recedere dalla presente convenzione si impegna a corrispondere al CISA le somme dovute per le pratiche effettivamente espletate, come da art. 13.

Art. 15 – Modifiche alla convenzione

1. A seguito dell'avvio del servizio, la presente convenzione potrà essere adeguata, modificata ed integrata in ogni tempo, secondo le esigenze del caso, con concordi deliberazioni degli organi esecutivi dei comuni convenzionati (Giunta comunale) e del CISA.

Art. 16 - Pubblicità della convenzione

1. Alla presente convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia della stessa deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 17 – Controversie

1. Le eventuali controversie tra i comuni e il CISA contraenti sono decise dal Tribunale Amministrativo Regionale per quanto riguarda le procedure e negli altri casi dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Art. 18 - Rinvio alle norme generali



1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive L.R. 3/2008, della L.R. n.24/2016 e della delibera RAS n.11/14 del 28.02.2017 e relative "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE); D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dal D.P.R. n. 160/2010, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, da tutta la normativa in materia di edilizia e di urbanistica, nonché ai regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua approvazione e verrà pubblicato all'albo pretorio degli enti sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il CISA Ing. Mauro Musio



Per il comune di SERRENTI Ing. Alberto Arzeni

